



20 aprile 2017

Paola Rivetti
(Avvocato, Gruppo di Studio EUTEKNE)

Regimi agevolati - passaggio tra regimi, revoca
delle opzioni, calcoli di convenienza

> Introduzione regime forfetario

20 aprile 2017

- La L. 190/2014 ha abrogato, dal 2015, i regimi agevolati preesistenti.
- Potevano transitare al regime forfetario, se in possesso dei requisiti previsti dal nuovo regime, coloro che usavano al 31/12/2014:
 - il regime delle nuove iniziative produttive, di cui alla L. 388/2000;
 - il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, di cui al D.L. 98/2011;
 - il regime degli «ex minimi», di cui al D.L. 98/2011.

> Introduzione regime forfetario

20 aprile 2017

- Per il regime di vantaggio v'era la possibilità di continuare fino al completamento del quinquennio o fino ai 35 anni di età.
- Possibilità di usufruire dell'imposizione agevolata per inizio attività.

> Proroga regime forfetario

20 aprile 2017

- Il D.L. 192/2014 ha prorogato solo per il 2015 la scelta del regime di vantaggio per chi iniziava una nuova attività.
- La Risoluzione Agenzia delle Entrate 23/07/2015 n. 67 ha precisato che, per effetto della proroga disposta dal DL 192/2014, per il 2015, il regime di vantaggio ha cessato di essere un "regime naturale" per i soggetti che ne possiedono i requisiti, divenendo un regime facoltativo opzionale.
- L'opzione doveva essere esercitata nel Modello AA9/12 oppure nella dichiarazione IVA 2016.

> Proroga regime forfetario

20 aprile 2017

Tabella n. 1	
2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
	Regime forfetario
Regime nuove iniziative produttive, regime degli «ex minimi», regime di vantaggio	Regime forfetario con aliquota piena o «agevolata» (eventuale opzione triennale per ordinario)
Regime di vantaggio	Regime di vantaggio : 1) possibilità di utilizzo residuale per chi lo usava nel 2014; 2) opzione per chi iniziava l'attività.

> Modifiche al regime forfetario

20 aprile 2017

- Dal 2016, la L. 208/2015 ha modificato il regime forfetario. Queste modifiche consentivano di ricorrere all'art. 1, D.P.R. 442/1997, relativo alla revoca anticipata delle opzioni.
- Pertanto, dal 2016 potevano transitare al regime forfetario i soggetti che (Circolare Agenzia Entrate 10/2016 e 12/2016):
 - nel 2015 hanno optato per il regime ordinario (regime naturale forfetario) - revoca anticipata triennio;
 - nel 2015 hanno optato ad inizio attività per il regime di vantaggio (revoca anticipata quinquennio permanenza);
 - nel 2014 hanno optato per il regime ordinario (regime naturale di vantaggio) - revoca anticipata triennio.

> Modifiche al regime forfetario

20 aprile 2017

- Ai sensi dell'art. 2 co. 1, D.P.R. 442/1997 è obbligatorio comunicare l'opzione e la sua revoca nella prima dichiarazione IVA successiva o allegando il quadro VO alla dichiarazione dei redditi.

diretto

IVA

> Modifiche al regime forfetario

20 aprile 2017

Tabella n. 2	
Revoca opzione	Rigo quadro VO
Nel 2015 opzione per il regime ordinario (regime naturale forfetario); dal 2016, revoca anticipata triennio e passaggio al forfetario	Rigo VO33, casella 2
Nel 2015 opzione ad inizio attività per il regime di vantaggio; dal 2016 revoca anticipata quinquennio e passaggio al forfetario	Rigo VO34, casella 3
Nel 2014 opzione per il regime ordinario (regime naturale di vantaggio); dal 2016 revoca anticipata triennio e passaggio al forfetario	Rigo VO34, casella 2

> Modifiche al regime forfetario

20 aprile 2017

- Sanzionabilità dell'omessa segnalazione nel quadro VO ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 471/1997, da 250 a 2.000 euro (Circolare Agenzia delle Entrate 10/2016, § 3.1.1)
- In ogni caso, potrebbe ipotizzarsi la sussistenza di una causa di non punibilità perché non pare arrecato alcun pregiudizio all'attività di controllo dell'Agenzia, in quanto la comunicazione della revoca dell'opzione coincide con la compilazione del quadro reddituale nel Modello Redditi PF 2017.

> Passaggio tra regimi

20 aprile 2017

- Transito dal regime ordinario 2015 al regime forfetario 2016
- Rettifiche dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell'imposta.
- Per correggere gli errori commessi in fattura, può essere emessa una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa (Circolare Agenzia delle Entrate 10/2016).
- Transito dal regime di vantaggio 2015 al regime forfetario 2016
- Solo modifica riferimenti su fatture.

> Passaggio tra regimi nel 2017

20 aprile 2017

Tabella n. 3	
2016	2017
Regime ordinario	1) Regime ordinario; 2) Regime forfetario (acquisto requisiti o fine triennio/revoca anticipata opzione)
Regime forfetario	1) Regime forfetario; 2) Regime ordinario (opzione o perdita dei requisiti)
Regime di vantaggio	1) Regime di vantaggio; 2) Regime ordinario (opzione o assenza requisiti forfetario); 3) Regime forfetario (vedi interpello DRE)

> Regime di cassa imprese minori

20 aprile 2017

- Dal 2017 il regime di contabilità semplificata per le imprese minori è stato modificato con l'introduzione ai fini della determinazione del reddito del criterio di cassa e con l'adeguamento dell'impianto contabile.
- Le modifiche consentono, in attuazione dell'art. 1, D.P.R. 442/1997, di revocare il regime ordinario in contabilità semplificata (opzionale) e transitare al regime naturale forfetario (Circolare Agenzia delle Entrate 13/04/2017, n. 11).
- Nessuna revocabilità per i lavoratori autonomi.

> Regime di vantaggio dal 2014

20 aprile 2017

- Risposta interpello DRE Veneto 29/03/2017, n. 907-10/2017: applicazione continua regime di vantaggio fino al 2016 con permanenza requisiti «*non può, per l'anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013*». Il transito era circoscritto:
 - al 2015, passaggio espressamente consentito dall'art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
 - al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015.

> Regime di vantaggio dal 2014

20 aprile 2017

- Al di fuori di tali casi, il passaggio risulterebbe possibile per decorso del quinquennio o, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d'accesso.

diretto

WVA

> Valutazioni di convenienza

20 aprile 2017

- Professionista con reddito pari a 15.000 euro
- **Regime forfetario**
- Coefficiente di redditività: 78%. Reddito imponibile pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e l'imposta sostitutiva pari a 1.755 euro (15% di 11.700) o a 585 euro (5% di 11.700).

> Valutazioni di convenienza

20 aprile 2017

- **Regime ordinario in contabilità semplificata**
- Reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo art. 13, co. 5, TUIR, 952 euro ($1.104 \times [(55.000 - 11.700) / 50.200]$), addizionale regionale all'1,23%, 144 euro, esenz. addizionale comunale, IRAP non dovuta. Totale imposte 1.883 euro ($2.691 + 144 - 952$).

> Valutazioni di convenienza

20 aprile 2017

- Oltre al calcolo delle imposte, occorre considerare che il reddito soggetto ad imposta sostitutiva non concorre al reddito complessivo del soggetto. Per cui se non vi sono altri redditi soggetti ad IRPEF non è possibile fruire di deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.
- Nel regime forfetario gli imprenditori individuali possono beneficiare della riduzione del 35% dei contributi alla gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS.